



Città di  
**Paderno Dugnano**

Provincia di Milano

[www.comune.paderno-dugnano.mi.it](http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it)

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO ALL'AREA DELLA  
DIRIGENZA DEL COMPARTO "REGIONI - AUTONOMIE LOCALI"**

In data 7 maggio 2008 tra il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica - dott. Paolo Codarri - e la delegazione trattante di parte sindacale composta da:

per le r.s.a.:

Vincenzo Di Rago - DIREL

per le oo.ss.:

Davide Viscardi - C.G.I.L.  
- C.I.S.L.  
- U.I.L. FPL  
- CIDA/Enti Locali  
- CSA

viene stipulato il seguente

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO STIPULATO AI SENSI  
DELL'ART. 4 C.C.N.L. 23.12.1999**

## INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1 - AMBITO E VALIDITA' DEL CONTRATTO .....	3
ART. 2 - COMITATO PER IL MOBBING E LE PARI OPPORTUNITA'. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE DIRIGENTE APPARTENENZA AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. RINVIO A DISCIPLINE GIA' ESISTENTI NELL'ENTE. ....	3
ART. 3 - INCARICHI E CONNESSE RETRIBUZIONI.....	4
ART. 4 - FORMAZIONE .....	5
ART. 5 - BUONO PASTO .....	5
ART. 6 - RISORSE DA DESTINARE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO .....	5
ART. 7 - DISAPPLICAZIONE PRECEDENTI CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	6
DICHIARAZIONE CONGIUNTA .....	7
ALLEGATO 1.....	8

## PREAMBOLO

Il presente accordo si pone come fine la rivalutazione, trascorsi quattro anni dall'ultima contrattazione decentrata integrativa, delle condizioni organizzative dell'ente e delle maggiori responsabilità poste in capo alla dirigenza dall'evoluzione normativa degli ultimi anni al fine di definire correttamente le risorse previste dall'art. 26, comma 3 del c.c.n.l. 23.12.1999, anche alla luce dei nuovi contratti collettivi nazionali nel frattempo stipulati.

Le parti, nel definire quanto segue riconoscono il ruolo strategico della dirigenza nella attuazione degli obiettivi dell'ente.

### **ART. 1 - AMBITO E VALIDITA' DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato - innanzi denominato c.c.d.i. - disciplina fra le materie previste dall'art. 4 del c.c.n.l. 23.12.1999, in particolare le condizioni per l'incremento delle risorse di cui all'art. 26, comma 3 dello stesso contratto e le modalità di ripartizione del complesso delle risorse fra la retribuzione di posizione e di risultato. Lo stesso si applica ai dirigenti assunti a tempo indeterminato dalla Città di Paderno Dugnano. Per la parte normativa, si attua nei limiti di materia temporali che saranno previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2006-2009, mentre per quella economica esso si applica, salvo diversa prescrizione nello stesso contenuta, dalla data della sua stipula sino al 31.12.2009. In ogni caso, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo decentrato integrativo.
2. Le clausole in esso previste si applicano anche nei contratti a tempo determinato costituiti dalla Città di Paderno Dugnano per l'area dirigenziale soltanto qualora espressamente negli stessi richiamate. Nel caso la loro applicazione produca effetti di carattere economico le relative risorse dovranno trovare opportuno finanziamento al di fuori delle previsioni previste nel presente accordo. Nel corso della durata dei contratti a tempo determinato le risorse di cui all'art. 26 del c.c.n.l. 23.12.1999, annualmente definite, sono temporaneamente sospese per le posizioni dirigenziali coperte con contratto a tempo determinato nell'importo della retribuzione di posizione e di risultato ad esse attribuite alla data di attivazione dell'incarico dirigenziale a tempo determinato. Tali risorse saranno nuovamente riallocate, nella misura nel frattempo vigente, fra quelle del citato art. 26 del c.c.n.l. 23.12.1999 al termine del contratto a tempo determinato.

### **ART. 2 - COMITATO PER IL MOBBING E LE PARI OPPORTUNITA'. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE DIRIGENTE APPARTENENZA AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. RINVIO A DISCIPLINE GIA' ESISTENTI NELL'ENTE.**

1. Le parti si accordano, stante l'uniforme disciplina contenuta nella contrattazione collettiva nazionale del comparto autonomie locali - area del personale dipendente e area della dirigenza - di garantire il funzionamento dei due comitati in oggetto mediante rappresentanze comuni di dirigenti e dipendenti, applicando nella specie quanto stabilito in proposito dal c.c.d.i. 12.6.2006 e suo allegato "A" dell'area personale dipendente.
2. Al fine di semplificare le modalità di intervento del comune in campo assistenziale e previdenziale a favore del personale appartenente alla Polizia Locale, è esteso ai dirigenti della Polizia Locale del comune di Paderno Dugnano quanto definito nell'art. 16 del c.c.d.i. 12.6.2006 dell'area personale dipendente, prevedendo un unico organismo di

partecipazione fra personale dipendente e dirigenti per la gestione delle risorse rese disponibili dal comune.

### **ART. 3 – INCARICHI E CONNESSE RETRIBUZIONI**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che la disciplina degli incarichi contenuta nel Titolo terzo del c.c.n.l. 22.2.2006 è stata recepita nella revisione del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4 del c.c.n.l. 12.2.2002, qualora sia necessario affidare ad un dirigente un incarico diverso da quello precedentemente assegnato al quale sia connessa una retribuzione di posizione minore di quella in godimento, le parti concordano che il nuovo incarico non potrà avere decorrenza prima che siano trascorsi trenta giorni dalla notifica al dirigente interessato, il quale manterrà per un periodo massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre la scadenza del precedente incarico, la retribuzione di posizione in godimento al momento del mutamento dell'incarico.
3. Ai sensi di quanto previsto dallo statuto comunale e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la funzione di vicesegretario non è attribuita ad una posizione specifica nell'ente, ma è soggetta ad incarico disposto dal sindaco. A questo proposito le parti si accordano affinché al dirigente al quale sia affidato pro-tempore l'incarico di vice segretario generale dell'ente sia assegnata una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento, pari ad € 2,500,00 annue per tredici mensilità, omnicomprensiva sia delle più elevate responsabilità e impegni richiesti al vicesegretario in via continuativa nell'ente che per effetto della sostituzione del segretario generale in caso di assenza o impedimento. L'integrazione suddetta aumenta il valore complessivo della retribuzione di posizione del dirigente incaricato e costituisce base di calcolo per la definizione della retribuzione di risultato. Il dirigente incaricato delle funzioni di vice segretario generale, oltre alla maggiorazione di cui sopra, può partecipare alla ripartizione dei diritti di segreteria per la funzione di assistenza alla stipula dei contratti dell'ente, con le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente e ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale, con particolare riferimento all'art. 25 del c.c.n.l. 22.2.2006.
4. In caso di attribuzione ad un dirigente di un incarico dirigenziale aggiuntivo per assenza o impedimento del titolare della posizione, qualora la sostituzione si protragga oltre i trenta giorni consecutivi, deve essere riconosciuta una maggiore retribuzione di risultato in misura adeguata in relazione al periodo di sostituzione come segue:
  - sostituzioni per periodi da 2 a 6 mesi: integrazione della retribuzione di risultato assegnata in via potenziale di un ulteriore 15% della retribuzione di posizione in godimento;
  - sostituzione per periodi da 6 a 12 mesi: integrazione della retribuzione di risultato assegnata in via potenziale di un ulteriore 30% della retribuzione di posizione in godimento;
  - sostituzioni per periodi superiori a 12 mesi: integrazione della retribuzione di risultato assegnata in via potenziale di un ulteriore 50% della retribuzione di posizione in godimento.
5. La quota aggiuntiva di cui al comma precedente si integra a pieno titolo nella retribuzione di risultato spettante al dirigente per la posizione ricoperta ed è erogata secondo le modalità vigenti nell'ente per l'erogazione della retribuzione di risultato a seguito dell'ordinario sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziale. La disciplina che precede è applicabile anche in caso di frazionamento dell'incarico da sostituire fra più dirigenti; in tal caso gli incrementi percentuali di cui al comma precedente sono ripartite, dal direttore generale, fra i dirigenti interessati secondo il peso delle attività ad essi trasferite. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data di stipula del presente contratto e resterà in vigore sino all'eventuale disciplina novativa che la contrattazione collettiva nazionale disporrà in tema di "incarichi ad interim". Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla disciplina di cui al precedente comma 4 sono finanziati con incremento temporaneo di risorse ai sensi del comma 3 dell'art. 26 c.c.n.l. 23.12.1999, fatto salvo l'eventuale utilizzo delle economie di cui al successivo art. 6, comma 6.

#### **ART. 4 – FORMAZIONE**

1. Rimangono confermate, per quanto ancora applicabili, le discipline definite con i c.c.d.i. 21.6.2001 e 27.1.2004.

#### **ART. 5 – BUONO PASTO**

1. Conformemente alla disciplina prevista dal c.c.n.l. 23.12.1999, ai dirigenti spetta un buono pasto di valore corrispondente a quello attribuito al personale dipendente per ogni giorno di effettiva presenza servizio anche nelle ore pomeridiane.
2. In relazione all'organizzazione dell'orario di lavoro dei dirigenti previsto dall'art. 16 del c.c.n.l. 10.4.1996, l'erogazione del buono pasto avverrà sulla base di una autocertificazione rilasciata mensilmente, sotto la propria personale responsabilità, dal dirigente sugli effettivi rientri pomeridiani effettuati.

#### **ART. 6 – RISORSE DA DESTINARE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO**

1. In relazione alle risorse destinate dal c.c.n.l. 14.5.2007 all'art. 4, comma 4, le parti concordano che le stesse siano destinate, con decorrenza 1.1.2006 e sino al 31.12.2007, ad incrementare la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti in misura del 80% del totale a favore della retribuzione di posizione e per la restante parte a favore della retribuzione di risultato in modo da garantire che quest'ultima corrisponda in termini potenziali al 25% di quella di posizione. La retribuzione di risultato così incrementata sarà erogata sulla base delle risultanze del sistema di valutazione di ciascuno degli anni interessati.
2. Il comune conferma, in presenza delle condizioni finanziarie dell'ente e precisate nell'art. 26, comma 2 del c.c.n.l. 23.12.1999, le risorse dallo stesso previste sino a nuova disciplina modificativa dallo stesso definita.
3. In relazione alle questioni interpretative connesse a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 ultimo periodo del c.c.d.i. 27.1.2004 e considerato che le ragioni di carattere organizzativo che furono alla base dell'incremento delle risorse ex comma 3 del c.c.n.l. 23.12.1999 sono tuttora presenti nell'ente, le parti concordano che sussistono le condizioni per reintegrare, dall'anno 2008 e con esclusione per gli anni precedenti, la somma di € 8.912,97, decurtata dalle risorse di cui sopra per effetto dell'aumento di risorse stabili disposte dall'art. 23, commi 1 e 3 del c.c.n.l. 22.2.2006.
4. Considerate le riorganizzazioni avvenute dalla data di stipula del c.c.d.i. 27.1.2004 e meglio specificate nell'allegato sub "1" del presente c.c.d.i., unitamente ai processi riorganizzativi programmati nel prossimo biennio, che sono tutti finalizzati ad un accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, nonché ad introdurre di nuovi con un ampliamento delle competenze, responsabilità e capacità gestionali dei dirigenti in servizio, le parti valutano positivamente la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26, comma 3 del più volte citato c.c.n.l. 23.12.1999 e concordano un incremento ulteriore di risorse, a decorrere dall'anno 2008, pari ad € 10.370,00 da destinare al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato.
5. Gli incrementi di cui ai precedenti commi 3 e 4 comportano, dall'anno 2008, un aumento complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti dell'ente. Il totale delle suddette risorse, riepilogate nel prospetto allegato sub "2" al presente c.c.d.i. sarà destinato in misura pari al 80% ad erogare le retribuzioni di posizione dei dirigenti, ivi compresa la maggiorazione relativa alla posizione del vice segretario di cui al precedente art. 3, comma 3 del presente c.c.d.i. La differenza, pari al 20% del totale delle risorse, sarà utilizzata per attribuire una retribuzione di

risultato, a seguito della valutazione delle prestazioni dirigenziali secondo il previsto sistema di valutazione vigente nel tempo all'interno dell'ente, in modo tale da garantire a ciascun dirigente, in via potenziale, tenuto conto della complessità degli obiettivi annualmente assegnati nell'ambito degli strumenti di pianificazione e gestione, una correlazione fra retribuzione di posizione e risultato non inferiore al 20% e non superiore al 35%, al netto delle eventuali integrazioni previste al precedente art. 3, comma 4 del presente c.c.d.i. e del successivo comma 6. Le parti concordano che gli aumenti delle retribuzioni di posizione definiti dalla giunta comunale a seguito dell'incremento delle risorse di cui sopra abbiano decorrenza dal 1.1.2008.

6. Le economie riscontrate al termine di ciascun esercizio, rispettivamente sulla retribuzione di posizione e di risultato, saranno utilizzate secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva nazionale, con le seguenti integrazioni. In particolare le economie riscontrate sulla quota destinata alla retribuzioni di risultato saranno utilizzate in via prioritaria per garantire una integrazione della retribuzione di risultato a favore dei dirigenti ai quali sia stato assegnato un incarico sostitutivo ai sensi del precedente art. 3, comma 4 del presente c.c.d.i. e per la parte rimanente ad integrare, secondo le modalità previste dal sistema di valutazione, la retribuzione di risultato dei dirigenti che abbiano ottenuto, nella valutazione annuale della prestazione, un punteggio superiore al 85% di quello reso disponibile da tale strumento valutativo. Soltanto ove non sia possibile utilizzare tutte le risorse, le stesse sono assegnate alla retribuzione di risultato dell'anno successivo. La presente clausola è applicabile sin dalla erogazione delle retribuzioni di risultato riferite all'anno 2007 e conseguenti alla conclusione del procedimento valutativo di tale anno.
7. Qualora nel corso di vigenza del presente c.c.d.i. il comune proceda alla riduzione stabile delle posizioni dirigenziali garantirà al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anche le risorse di cui all'art. 26, comma 5 nella misura massima ivi prevista.
8. Rimane confermata la disciplina di cui all'art. 9 del c.c.d.i. 21.6.2001; la percentuale prevista al comma 2 di tale articolo viene aumentata, con decorrenza dall'anno 2008, al 80%.
9. Le parti concordano che alla retribuzione di risultato abbia accesso ciascun dirigente che abbia prestato servizio nell'ente per più di quattro mesi nel corso dell'anno di riferimento. In tal caso la percentuale di correlazione alla retribuzione di posizione si intende riferita al valore della stessa in detto anno. La retribuzione di risultato deve essere liquidata agli interessati nel primo periodo di paga utile successivo alla conclusione del procedimento di valutazione delle prestazioni dirigenziali.
10. A seguito degli aumenti disposti dal c.c.n.l. 14.5.2007 alle retribuzioni di posizione dei dirigenti per gli anni 2004 e 2005, le parti ritengono di correlare, nella percentuale fissata dal c.c.d.i. 27.1.2004, le effettive retribuzioni di risultato erogate al nuovo valore di quelle di posizioni finanziando tale incremento con le risorse accantonate (5%) in base all'art. 1, comma 6 del c.c.d.i. 27.1.2004.
11. In relazione a quanto precede sono disapplicati, dalla data di stipula del presente c.c.d.i., la disciplina di cui all'art. 10, commi 4 e 10 del c.c.d.i. 21.6.2001. Dalla data di esecutività della delibera di giunta comunale con la quale sono definite le nuove fasce retributive della retribuzione di posizione a seguito degli incrementi di risorse di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, è disapplicato l'art. 1, comma 4 del c.c.d.i. 27.1.2004.

#### **ART. 7 – DISAPPLICAZIONE PRECEDENTI CLAUSOLE CONTRATTUALI**

1. Con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto si intendono disapplicate tutte le clausole della contrattazione collettiva decentrata integrativa precedente (21.6.2001 e 27.1.2004) relative ai medesimi istituti qui disciplinati e che risultino incompatibili con la nuova disciplina stabilita dal presente c.c.d.i.
2. Sono espressamente disapplicate, dalle date a fianco di ciascuna indicate, le seguenti clausole contrattuali:
  - a) l'art. 10, commi 4, 5, 7, 10 e 13 del c.c.d.i. 21.6.2001 dalla data di stipula del presente c.c.d.i.

b) l'art. 1, commi 4, 5, 6 e 7 del c.c.d.i. 27.1.2004 dal 1.1.2008.

**Allegati:**

1. riorganizzazioni attuate da attuare nell'ente ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 26, comma 3 c.c.n.l. 23.12.1999;
2. riepilogo risorse da destinare, ex art. 26 c.c.n.l. 23.12.1999, alla retribuzione di posizione e di risultato.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA**

Le parti concordano che il comune, nel definire le fasce retributive di posizione, consideri l'assetto organizzativo globale che le posizioni dirigenziali assumono nell'ente al fine di non creare eccessive frammentazioni economiche fra le posizioni. A tale proposito si conviene che la fascia retributiva minima non sia inferiore ad € 26.500,00 annui per tredici mensilità e che tra la stessa e quella massima stabilita dalla giunta comunale secondo il sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali non vi siano più di € 6.000,00 annui, al netto della maggiorazione prevista dall'art. 3, comma 3 del c.c.d.i. a favore del vice segretario generale.

## ALLEGATO 1

### PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE INTRODOTTI NELL'ENTE DAL 2004 VOLTI AD UN ACCRESCIMENTO DEI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DEI SERVIZI ESISTENTI CON AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE, RESPONSABILITA' E CAPACITA' GESTIONALI DEI DIRIGENTI

1. attivazione di un sistema della qualità certificato, completamente integrato con il sistema della pianificazione e controllo che consente di monitorare, oltre all'andamento degli obiettivi di progetto, anche i processi aziendali attraverso la definizione di obiettivi di miglioramento misurabili sugli stessi; ciò comporta una maggiore responsabilità in termini di analisi e valutazioni che hanno come obiettivo principale l'ampliamento dei livelli qualitativi dei servizi;
2. attivazione di complessi strumenti di pianificazione quali il piano generale di sviluppo e l'utilizzo di evoluti strumenti manageriali;
3. ampliamento del grado di gestione di relazioni esterne altamente qualificate;
4. ristrutturazione di taluni servizi nell'area minori e delle persone svantaggiate, precedentemente gestite in delega all'ASL ora erogati direttamente dal comune,
5. attivazione di nuovi servizi nelle politiche attive del lavoro con responsabilità diretta di pianificazione ed erogazione del servizio;
6. attivazione dello sportello unico delle attività produttive con il carico di responsabilità e di attività volta alla riorganizzazione dei processi produttivi ed erogativi dei servizi;
7. assunzione di responsabilità al "comune holding" al quale fanno capo le responsabilità connesse al controllo analogo svolto sulle società partecipate;
8. partecipazione della città alle scelte amministrative attraverso il bilancio partecipato e la progettazione partecipata che coinvolgono direttamente la dirigenza anche nei rapporti con la città;
9. introduzione del servizio di prossimità da parte della polizia locale
10. supporto alla direzione generale attraverso il comitato di direzione.

Le responsabilità della dirigenza sono inoltre aumentate a seguito delle nuove disposizioni di legge che hanno attribuito nuovi compiti ai comuni, nonché per effetto delle disposizioni in tema di patto di stabilità interno, spesa del personale e incarichi esterni.

### PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE AVVIATI VOLTI ALL'INTRODUZIONE DI NUOVI SERVIZI CON AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE, RESPONSABILITA' E CAPACITA' GESTIONALI DEI DIRIGENTI

1. acquisizioni delle funzioni catastali complete;
2. riorganizzazione dei processi di erogazione dei servizi (sportelli polifunzionali) per migliorarne i livelli qualitativi a favore dei cittadini;
3. progettazione e gestione di un centro culturale di dimensioni significative con immediato impatto sui livelli di erogazione di quantità e qualità dei servizi.

RISORSE ART. 26 C.C.N.L. 23.12.1999 (1)

ALLEGATO 2

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL FONDO	RISORSE ANNO 2008
art. 26, comma 1, lett.a) c.c.n.l. "storico 1998"	86.601,89
art. 26, comma 1, lett. b) c.c.n.l. "sponsorizzazioni"	-
art. 26, comma 1, lett. c) c.c.n.l. "economie art.2,3 D.Lgs. 29/93"	-
art. 26, comma 1, lett. d) c.c.n.l. "1,25% monte salari anno 1997"	1.259,44
art. 26, comma 1, lett. e) c.c.n.l. "incentivazioni specifiche di legge"	
art. 26, comma 1, lett.g) c.c.n.l. "anzianità servizio dirigenti cess."	
art. 23, comma 1 c.c.n.l. 22.2.2006 "aumento retribuzione di posizione"	3.120,00
art. 4, comma 1 c.c.n.l. 14.5.2007 "aumento retribuzione di posizione e risultato"	6.864,00
art. 23, comma 3 c.c.n.l. 22.2.2006 "1,66% monte salari anno 2001" (**)	5.792,97
art. 4, comma 4 c.c.n.l. 14.5.2007 "0,89% monte salari anno 2003" (***)	3.434,95
art. 26, comma 1, lett.i) c.c.n.l. "onnicom.tà tratt.to ec.mico"	-
art. 26, comma 2 c.c.n.l. "1,2% monte salari anno 1997" (*)	1.209,06
art. 26, comma 3 c.c.n.l. "processi di riorganizzazione"	110.500,00
art. 26, comma 4 c.c.n.l. "somme integrative su dispon.tà bilancio"	
art. 27, comma 9 e 28, comma 2 c.c.n.l. "economie anni prec.ti"	
art. 28, comma 2 del c.c.n.l. 23.12.1999 - economie retribuzione risultato anno precedente (3)	-
<b>TOTALE SOMME FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO</b>	<b>218.782,31</b>
riduzione temporanea per dirigente a contratto (su base annua) (2)	- 32.002,49
<b>TOTALE DISPONIBILITA' FONDO</b>	<b>186.779,82</b>

NOTE:

(\*) monte salari dei dirigenti per l'anno 1997 pari a € 195.755,14=

(\*\*) monte salari dei dirigenti per l'anno 2001 pari a € 348.974,33=

(\*\*\*) monte salari dei dirigenti per l'anno 2003 pari a € 385.949,26

(1) al netto della riduzione operata dall'art. 1, comma 3 lett.e) del c.c.n.l. 12.2.2002

(2) calcolata sul valore della posizione e relativa retribuzione di risultato alla data di assunzione dirigente tempo determinato

(3) da quantificare a conclusione valutazioni prestazione anno 2007

RIPARTIZIONE RISORSE

ELEMENTI DI SPESA	ANNO 2008	% SU TOTALE RISORSE
risorse destinate complessivamente alla retribuzione di posizione (al netto della riduzione operata dall'art. 1, comma 3, lett.e) ccnl 12.2.2002) ed integrata dei successivi aumenti disposti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa	149.500,00	0,80
risorse destinate complessivamente alla retribuzione di risultato	37.250,00	0,20
<b>TOTALE</b>	<b>186.750,00</b>	<b>1,00</b>